



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Autorizzazione all'organismo denominato "BioAgriCert S.r.l." ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Miele della Lunigiana", registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 1845 della Commissione del 22 ottobre 2004 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta "Miele della Lunigiana";

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante "Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate", che, d'intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2017, n. 143 – "Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177", che ha in parte modificato il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, lasciandone tuttavia inalterato l'art. 4 relativo all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari;

Visto il D.M. 7 marzo 2018, n. 2481, attuativo del citato D.P.C.M. n. 143 del 17 luglio 2017, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari e sono stati definiti le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio e laboratorio;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il D.P.C.M. 7 agosto 2017, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;

Visto il decreto n. 1173 del 17 gennaio 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 del 2 febbraio 2012 con il quale all'organismo denominato BioAgriCert S.r.l, con sede in Casalecchio di Reno (BO), Via dei Macabraccia n. 8/3-4-5, è stata prorogata l'autorizzazione ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Miele della Lunigiana".

Considerato che con nota prot. n. 431075/G.050.090.040 del 12 settembre 2017 la Regione Toscana ha confermato BioAgriCert. S.r.l. quale struttura di controllo per la denominazione di origine protetta "Miele della Lunigiana";

Considerato che con nota del 5 aprile 2018 l'organismo di controllo "BioAgriCert S.r.l." ha trasmesso il piano dei controlli definitivo per la denominazione di origine protetta "Miele della Lunigiana", nonché il relativo tariffario;

Considerato che il medesimo piano, ritenuto conforme, con allegata modulistica e tariffario, è stato trasmesso alla Regione Toscana che con nota prot. n. 220831 del 23 aprile 2018 ha espresso parere favorevole sul medesimo;

Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta "Miele della Lunigiana";

D E C R E T A

**Articolo 1
(Autorizzazione)**

1.L'organismo denominato BioAgriCert S.r.l., con sede in Casalecchio di Reno (BO), Via dei Macabraccia n. 8/3-4-5, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta "Miele della Lunigiana", registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 1845 della Commissione del 22 ottobre 2004;

**Articolo 2
(Approvazione Piano dei Controlli e Tariffario)**

1.Il piano dei controlli relativo alla denominazione "Miele della Lunigiana" presentato da "BioAgriCert S.r.l." è approvato;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Articolo 3

(Modifiche strutturali e organizzazione)

1. "BioAgriCert S.r.l." non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assenso dell'Amministrazione.
2. "BioAgriCert S.r.l." sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
3. Le variazioni suindicate sono approvate dall'Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
4. "BioAgriCert S.r.l." comunica all'Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.

Articolo 4

(Decorrenza e durata del provvedimento)

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata triennale e decorre dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare "BioAgriCert S.r.l." o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.
3. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione "BioAgriCert S.r.l." è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
4. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "BioAgriCert .r.l." resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

Articolo 5

(Vigilanza)

"BioAgriCert S.r.l." è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Toscana ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Articolo 6
(Obblighi di comunicazione)**

1. "BioAgriCert S.r.l." comunica semestralmente in forma telematica, al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alla Regione competente per territorio, le quantità di prodotto certificate.
2. "BioAgriCert S.r.l." trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta "Miele della Lunigiana" a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell'art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.
3. "BioAgriCert S.r.l." è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.

**Articolo 7
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)**

L'inosservanza, da parte di "BioAgriCert S.r.l." delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Tomasello
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)